



PROVINCIA DI FERMO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 21/5/2015;
Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 23/10/2018;
Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 10/02/2022.

INDICE

Art. 1 – Istituzione della Commissione Pari Opportunità	3
Art. 2 – Funzioni e compiti	3
Art. 3 – Funzione consultiva della Commissione	4
Art. 4 – Composizione della Commissione Pari Opportunità	4
Art. 5 – Presidente della Commissione Pari Opportunità	5
Art. 6 – Convocazione, ordine del giorno e validità delle sedute e delle decisioni	6
Art. 7 – Programmazione e relazione attività	6
Art. 8 – Segreteria della Commissione	6
Art. 9 – Oneri finanziari	7
Art. 10 – Disposizioni finali	7

Art. 1

Istituzione della Commissione Pari Opportunità

1. In attuazione dei principi stabiliti dagli artt. 3, 37 e 51 della Costituzione, dal D. Lgs. 11/04/2006 n. 198, dai principi di uguaglianza sanciti dall'art. 2 del Trattato sull'Unione Europea, dagli artt. 8 e 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dall'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e in attuazione dell'art. 32, comma 3, dello Statuto Provinciale, è istituita la Commissione permanente per le Pari Opportunità. La Commissione, ispirandosi ai valori del rispetto, libertà, equità e pari opportunità di genere e generazionale nonché di inclusione lavorativa delle persone con disabilità, persegue la finalità di ottenimento del riequilibrio dei ruoli sociali e della rappresentanza, mettendo in atto politiche di prevenzione e contrasto ad ogni forma di discriminazione e di violenza diretta o indiretta, nei confronti delle persone senza distinzione di età, sesso, razza, lingua, religione, orientamento sessuale, identità di genere e abilità psico-fisiche.
2. La Commissione è organismo di partecipazione, consultivo e propositivo che esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale, operando quando ritenuto utile, con altri enti, istituzioni e associazioni presenti a livello locale, regionale, nazionale ed europeo che perseguano lo stesso fine.

Art. 2

Funzioni e compiti

1. La Commissione, secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento, al fine di garantire la rimozione delle discriminazioni e degli ostacoli che si frappongono alla reale parità di genere, razza, età, religione e categorie fragili, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) promuovere indagini e ricerche sulla condizione femminile provinciale nonché creare occasioni di confronto culturale sulla condizione e sull'immagine femminile individuando le manifestazioni, anche indirette e subdole, di effettiva discriminazione;
 - b) organizzare incontri, seminari, pubblicazioni in collaborazione con le istituzioni politiche, sociali, economiche, le forze dell'ordine presenti sul territorio al fine di stimolare i cittadini in relazione alle politiche per le pari opportunità;
 - c) promuovere la rimozione di comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo all'uguaglianza delle donne nell'accesso al lavoro e sul lavoro e nella progressione professionale e di carriera;
 - d) favorire la conoscenza capillare e diffusa della normativa e delle politiche riguardanti il ruolo della donna, dei disabili, degli anziani e minori fragili, sia nel contesto familiare che nel contesto lavorativo, pubblico e privato, nonché dei risultati di indagini e ricerche, assumendo iniziative di informazione rivolte alle istituzioni e al mondo del lavoro nel suo complesso;
 - e) favorire misure di incentivazione e tutela delle pari opportunità generazionali e di genere, nonché quelle mirate all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, oltre a promuovere la tutela dei soggetti con disabilità e dei "grandi anziani" fragili;
 - f) combattere l'esclusione sociale e le discriminazioni delle minoranze;

- g) favorire il rispetto e la convivenza con i concittadini immigrati;
- h) promuovere la solidarietà tra le generazioni e realizzare progetti nel mondo della scuola, finalizzati all'educazione della relazione affettiva e al rispetto delle differenze di genere;
- i) promuovere la tutela dei diritti dei minori e favorire la responsabilità a prendersene cura;
- l) promuovere e sostenere la presenza delle donne nelle nomine e negli incarichi di competenza provinciale;
- m) formulare proposte di codici di comportamento per definire regole di condotta conformi alla parità ed operare affinché gli strumenti di comunicazione sociali superino atteggiamenti stereotipati e comportamenti discriminatori nei confronti degli individui senza distinzioni di sesso, razza, età, religione e con disabilità;
- n) collaborare con il Comitato Unico di Garanzia dell'Ente nell'espletamento delle sue funzioni;
- o) sviluppare rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed europeo;
- p) compiere ogni altra azione utile nell'ambito delle finalità generali riportate nel presente articolo.

Art. 3

Funzione consultiva della Commissione

Al fine di attivare un proficuo rapporto tra la Commissione e gli organi di governo della Provincia, l'Amministrazione può richiedere il parere preventivo della Commissione sugli atti che, effettivamente, incidono sui reali rapporti di parità di genere e generazionali. In tali casi la Commissione deve far pervenire il proprio parere al Settore proponente entro trenta giorni dalla richiesta, salvo casi eccezionali nei quali può essere stabilito un termine diverso. Il parere della Commissione non è vincolante rispetto al dispositivo dell'atto, ma se ne deve dare atto nel provvedimento finale. Qualora, per qualsiasi motivazione, non si giunga ad un effettivo pronunciamento della Commissione, la proposta si intende comunque esaminata.

Art. 4

Composizione della Commissione Pari Opportunità

1. La Commissione è composta da un numero complessivo di 11 membri con una rappresentanza di genere almeno paritaria, e precisamente:
 - a) tre esperte/i, che abbiano specifiche competenze in materia di pari opportunità di genere e generazionali e/o di contrasto alle discriminazioni per motivi connessi alle disabilità o razza, individuate/i da un'apposita commissione tecnica interna;
 - b) una/un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro;
 - c) una/un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei lavoratori;
 - a) una/un rappresentante delle associazioni operanti nel territorio che hanno come fine statutario la

promozione delle pari opportunità di genere e contrasto alla violenza e che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale.

2. Le/i componenti previste/i dal comma 1, lettere a), b), c) e d) devono essere in possesso di una significativa competenza maturata in campo scientifico, professionale, lavorativo o assimilabile, coerente con l'attività esercitata dalla commissione.
3. Fanno parte come membri di diritto della Commissione, la/il Consigliera/e di Parità, la/il Consigliera/e provinciale delegata/o alle Pari Opportunità e le Consigliere provinciali.
4. La/Il Presidente della Provincia provvede a dare pubblicità all'istituzione della Commissione attraverso un avviso pubblico.
5. Gli enti, organismi ed associazioni di cui al comma 1 lettere b), c) e d) segnalano non più di una candidatura ciascuno individuata tra persone in possesso di riconosciuta competenza negli ambiti specificati al comma 2 del presente articolo.
6. Le persone particolarmente esperte negli ambiti specificati nel comma 2 del presente articolo possono prevedere la propria autocandidatura pur restando in ogni caso fermi i requisiti di cui al comma 2.
7. La proposta di candidatura deve essere presentata alla/al Presidente della Provincia tramite domanda scritta corredata di curriculum vitae dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze in materia di problematiche femminili in materia di pari opportunità di genere e generazionali e/o di contrasto alle discriminazioni per motivi connessi alle disabilità o razza.
8. Completato il procedimento di individuazione dei membri della Commissione, gli stessi sono nominati con decreto della/del Presidente della Provincia.
9. La Commissione, una volta definitivamente nominata ai sensi del comma precedente, rimane in carica quanto la/il Presidente della Provincia ed è rinnovata entro tre mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 5

Presidente della Commissione Pari Opportunità

1. La prima riunione della Commissione è convocata dalla/dal Presidente della Provincia entro trenta giorni dalle nomine di cui all'art. 4, comma 8, per procedere alla elezione della/del Presidente della stessa. La votazione dovrà avvenire con voto segreto, non delegabile, apposto su schede distribuite al momento dell'esercizio del voto.
2. L'elezione della/del Presidente richiede il voto favorevole della metà più uno dei componenti della Commissione validamente riunita ai sensi dell'art. 6, comma 3, del presente Regolamento.
3. Sono esclusi dalla carica di Presidente gli Amministratori provinciali e la/il Consigliera/e di Parità.
4. La/Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca, la presiede e ne coordina l'attività, assicura i rapporti con gli organi della Provincia e cura l'attuazione delle iniziative decise dalla Commissione.

5. Con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si procede alla nomina della/del Vice Presidente che agisce su mandato della/del Presidente e solo in sostituzione della/o stessa/o.
6. La/Il Presidente e la/il Vice Presidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza che può delegare precisi incarichi ad alcuni membri della Commissione, come può articolare la stessa in gruppi di lavoro.

Art. 6

Convocazione, ordine del giorno e validità delle sedute e delle decisioni

1. La Commissione è convocata dalla/dal Presidente, almeno 10 giorni prima della data fissata per la seduta.
2. La Commissione viene riunita tramite messaggio di posta elettronica con l'invio dell'ordine del giorno definito dalla/dal Presidente e formulato anche tenendo conto delle proposte espresse dalla Commissione nella riunione precedente.
3. La seduta è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà delle/dei componenti. La seduta di seconda convocazione, che può aver luogo quando sia trascorsa almeno mezz'ora dalla prima convocazione, è valida con la presenza di un terzo delle/dei componenti. In entrambi i casi le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Ogni componente è tenuto a partecipare a tutte le adunanze della Commissione. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata alla/al Presidente della Commissione, che ne dà notizia alla Commissione stessa. L'assenza ingiustificata a tre distinte sedute consecutive della Commissione comporta, d'ufficio, la decadenza dalla carica di componente.
5. Delle determinazioni e dei pareri espressi dalla Commissione viene data attestazione tramite semplice trasmissione del verbale della riunione, alla/al Presidente della Provincia ed alla/al Consigliera/e provinciale delegata/o alle Pari Opportunità.
6. La/Il Presidente della Commissione, per la trattazione di particolari argomenti, può decidere di invitare alle sedute esperti o rappresentanti di Enti ed Associazioni.

Art. 7

Programmazione e relazione attività

La Commissione predisponde entro il 31 gennaio di ogni anno un documento programmatico per l'anno corrente. Entro il 30 aprile di ogni anno presenta al Consiglio Provinciale una relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 8

Segreteria della Commissione

1. La Commissione ha sede presso la Provincia di Fermo e, per l'espletamento delle funzioni esplicitate nel successivo comma 2, individua al suo interno un membro che svolge la funzione di segretaria/o.
2. La/Il Segretario/a si occupa esclusivamente delle operazioni di convocazione della Commissione,

della stesura e trasmissione del verbale che viene redatto riportando soltanto le decisioni relative ad ogni singolo punto dell'ordine del giorno, dettate dalla/dal Presidente della Commissione a conclusione di ogni argomento discusso nonché le opinioni e le dichiarazioni delle quali venga, dai singoli membri, espressamente richiesta la verbalizzazione previa dettatura del testo. Il verbale viene sottoscritto dalla/dal Segretaria/o e dalla/dal Presidente della Commissione ed approvato dall'adunanza successiva a quella a cui si riferisce. In caso di assenza o impedimento della/del segretaria/o, la verbalizzazione verrà curata da un/un'altra componente della Commissione.

Art. 9
Oneri finanziari

Per i componenti della Commissione non viene previsto alcun compenso e/o rimborso spese per la partecipazione alle riunioni ed alle attività istituzionali della Commissione.

Art. 10
Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si fa riferimento al vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.